



## Riconoscimento in materia di valutazione della conformità

### Reciproco riconoscimento delle valutazioni della conformità

In seguito all'uscita del Regno Unito dall'UE, l'accordo tra la Svizzera e l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA Svizzera-UE)<sup>1</sup> non si applica più al commercio bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito. Da allora, la Svizzera ha potuto concludere due MRA con il Regno Unito che coprono otto dei settori coperti dall'MRA Svizzera-UE. Ulteriori informazioni su questo tema e in particolare sui settori coperti sono disponibili su questo [link](#).

Le esportazioni svizzere verso il Regno Unito devono essere conformi alle [normative di quest'ultimo](#). Le esportazioni dal Regno Unito verso la Svizzera devono essere conformi alle normative di quest'ultima.

Per ottenere informazioni su questo argomento rivolgersi a:

DEFR/SECO, Servizi specializzati economia esterna, Misure non tariffarie

[thg@seco.admin.ch](mailto:thg@seco.admin.ch)

+41 58 464 07 60

### Misura unilaterale del Regno Unito

Il Regno Unito continua a riconoscere gli attuali requisiti dell'UE e le procedure di valutazione della conformità, compresi i marchi CE e gli epsilon rovesciati per 21 normative di prodotti, elencate sul [sito web del governo britannico](#). Pertanto, quando i prodotti in questi settori sono stati valutati da organismi svizzeri riconosciuti dal MRA Svizzera-UE, continueranno a essere riconosciuti in Gran Bretagna.

---

<sup>1</sup> [RS 0.946.526.81](#)



## Misura unilaterale della Svizzera

Al fine di evitare per quanto possibile una perturbazione dell'importazione di merci dal Regno Unito, le autorità svizzere riconoscono il valore probatorio dei rapporti di prova e dei certificati di conformità rilasciati da organismi del Regno Unito. Questa misura si applica a 9 settori di prodotti industriali i cui requisiti tecnici tra la Svizzera e l'UE sono considerati equivalenti ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 del MRA. Ai fini di sicurezza giuridica, questa misura era e rimane limitata nel tempo; tuttavia, è stata riesaminata e prorogata a intervalli irregolari. Per aumentare la prevedibilità di eventuali ulteriori proroghe e la stabilità della misura, la Svizzera e il Regno Unito hanno concordato di stabilire le date in cui questa misura sarà rivista e, se necessario, prorogata in futuro.

Il campo di applicazione della prassi ufficiale è limitato esclusivamente all'importazione in Svizzera di prodotti che non sono oggetto di una valutazione di conformità UE dal Regno Unito.

Le autorità svizzere indicate di seguito,

*CONSIDERANDO* (1) che le procedure di prova o di valutazione della conformità del Regno Unito soddisfano i requisiti svizzeri; (2) che gli organismi del Regno Unito possiedono qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera e (3) che il Regno Unito ha adottato alcune misure unilaterali a beneficio degli operatori svizzeri,

*RICONOSCERANNORICONOSCONO* i rapporti di prova o i certificati di conformità stabiliti da un organismo di valutazione della conformità britannico

- che era riconosciuto ai sensi dell'Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Svizzera e l'UE (MRA; RS 0.946.526.81) il 31 dicembre 2020,
- che era attivo a tale data in virtù delle seguenti legislazioni, riconosciute come equivalenti ai requisiti svizzeri ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 del MRA, e
- era accreditato al momento dell'emissione del rapporto di prova o del certificato di conformità.

*CONCLUDONO* che, in caso di modifiche giuridiche significative in questi settori in Svizzera o nel Regno Unito, la misura nel settore interessato è annullata senza precondizioni,

*RIESAMINANO* la misura alle date elencate di seguito (la cosiddetta data di riesame) per determinare se può continuare a essere mantenuta, poiché in queste date le modifiche legali nell'UE possono avere un impatto sul diritto svizzero e/o britannico:

DATA DI RIESAME	INNESCO	SETTORI COINVOLTI
31 marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento UE sui prodotti da costruzione (CPR)</li> <li>- Regolamento UE sui prodotti esenti da deforestazione (EUDR)</li> </ul>	Tutti i settori, in particolare: ascensori, recipienti semplici a pressione e attrezzature a pressione, giocattoli.



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Regolamento UE che vieta l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti realizzati con il lavoro forzato</li></ul>	
31 marzo 2026	<ul style="list-style-type: none"><li>- Regolamento UE sull'intelligenza artificiale (IA)</li><li>- Regolamento UE sulla sicurezza dei giocattoli</li></ul>	Giocattoli, prodotti con componenti IA
31 marzo 2027	<ul style="list-style-type: none"><li>- Regolamento UE sulle macchine</li><li>- Regolamento UE sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (Ecodesign)</li></ul>	Tutti i settori, in particolare quello delle macchine

SI RISERVANO il diritto di rivedere la misura in altri momenti, qualora si verificano modifiche legislative che influiscano sui settori coperti da questa misura o ne influenzino l'attuazione,

NOTIFICANO l'annullamento della misura e il/i settore/i interessato/i tre mesi prima della sua scadenza.

## Macchine

*Secondo* la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 29)

*Autorità competente in Svizzera:* Segreteria di Stato dell'economia, unità Sicurezza dei prodotti

*Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti:* vedi lista sottostante

## Dispositivi di protezione individuale

*Secondo* il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51)

*Autorità competente in Svizzera:* Segreteria di Stato dell'economia, unità Sicurezza dei prodotti

*Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti:* vedi lista sottostante



## **Giocattoli**

*Secondo* la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/725 della Commissione (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 29).

*Autorità competente in Svizzera:* Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, unità Accesso al mercato

*Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti:* vedi lista sottostante

## **Apparecchi a gas**

*Secondo* il regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99)

*Autorità competente in Svizzera:* Segreteria di Stato dell'economia, unità Sicurezza dei prodotti

*Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti:* vedi lista sottostante

## **Recipienti a pressione e attrezzature a pressione**

*Secondo* la direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45) e la direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164).

*Autorità competente in Svizzera:* Segreteria di Stato dell'economia, unità Sicurezza dei prodotti

*Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti:* vedi lista sottostante

## **Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva**

*Secondo* la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).

*Autorità competente in Svizzera:* Ufficio federale dell'energia, unità Diritto in materia di elettricità e delle acque

*Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti:* vedi lista sottostante



## **Trattori agricoli o forestali**

*Secondo* il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1)

*Autorità competente in Svizzera:* Ufficio federale delle strade, divisione Circolazione stradale

*Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti:* vedi lista sottostante

## **Ascensori**

*Secondo* la direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251)

*Autorità competente in Svizzera:* Segreteria di Stato dell'economia, unità Sicurezza dei prodotti

*Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti:* vedi lista sottostante

## **Impianti a fune**

*Secondo* il regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1)

*Autorità competente in Svizzera:* Ufficio federale dei trasporti, unità Diritto

*Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti:* vedi lista sottostante

## **[Lista degli organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti](#)**

Il Regno Unito ha prolungato la sua misura unilaterale a tempo indeterminato in 21 settori di prodotti, ad eccezione dei trattori agricoli e forestali, per i quali la misura è anche stata prolungata ma in misura limitata fino al 31 dicembre 2027. Le prescrizioni tecniche del Regno Unito relative all'immissione in commercio non sono cambiate dal 1° gennaio 2021 nei 9 settori o non sono cambiate in modo da discostarsi dalla legislazione svizzera. Anche la Svizzera proroga quindi la sua misura al 31 marzo 2025 e la prorogherà successivamente ogni anno in assenza di modifiche legislative. I prodotti immessi sul mercato svizzero secondo questa prassi ufficiale possono recare la marcatura secondo la legislazione del Regno Unito («UKCA») se soddisfano i requisiti del Regno Unito.

Le disposizioni del MRA tra la Svizzera e l'UE per la commercializzazione di prodotti dall'UE alla Svizzera rimangono invariate.

Per ottenere informazioni su questo argomento rivolgersi a:



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR  
**Segreteria di Stato dell'economia SECO**

DEFR/SECO, Servizi specializzati economia esterna, Misure non tariffarie

[thg@seco.admin.ch](mailto:thg@seco.admin.ch)

+41 58 464 07 60